

Legge regionale 14 maggio 2020 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

Art. 2

(Interventi oggetto di finanziamento)

1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.

(1)

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:

1) sistemazioni del piano viabile;

2) sistemazione dei marciapiedi;

3) attraversamenti pedonali;

4) illuminazione;

b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;

c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.